

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LO SFRUTTAMENTO
DEL GIACIMENTO DI ACQUA MINERALE DENOMINATO “FONTE DEL MONTE” NEI COMUNI DI
RIARDO (CE) E ROCCHETTA E CROCE (CE)**

TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO

L'anno XXXX il giorno xxxxxx del mese di xxxxxxxxxx presso la sede della Regione Campania, con il presente atto valido ad ogni effetto di legge

tra

la **Regione Campania**, di seguito denominata “Amministrazione” o “Concedente”, C.F. 800.119.906.39, in persona del Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività produttive, giusta DGR n. XXXX del XXXX di conferimento dell'incarico e DPGR n. xxxx del xxxx di nomina, dr.ssa XXXXX, nata a xxxxx il xxxxx, C.F. XXXXXXX, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Campania, sita in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81

e

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxx, Via xxxxxxxxxxxxxxxx, n. xxxxx, iscritta nel registro delle imprese di xxxxxxxxxxxxxxxx, n. di R.E.A. xxxxxxx, e Partita IVA xxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliazione xxxxx, rappresentata dal Sig. xxxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua qualità di xxxxxxxxxxxxxxxx e legale rappresentante dell'impresa, di seguito denominato/a Concessionario.

PREMESSO CHE:

- le acque minerali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione Campania costituiscono patrimonio indisponibile della Regione Campania;
- la Legge Regionale della Campania 29 luglio 2008, n. 8, recante la “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente” promuove la razionale utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali e disciplina, tra l'altro, la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione del patrimonio indisponibile di acque minerali naturali e termali, tali riconosciute o riconoscibili, e delle sostanze od energie associate;
- il Regolamento n. 10/2010, pubblicato sul BURC n. 28 del 12/04/2010, di attuazione della citata legge regionale 9 luglio 2008, n. 8, disciplina la gestione e la fruizione del patrimonio idrotermale, ai fini della valorizzazione e dello sfruttamento delle risorse individuate all'art. 1 della citata Legge, attraverso attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione;
- la risorsa da assegnare in concessione è l'acqua minerale naturale “Eco” nei Comuni di Riardo (CE) e Rocchetta e Croce (CE) che ha ottenuto, con decreto n. 4112, in data 13/05/2013, il riconoscimento del Ministero della Salute al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
- con Decreto Dirigenziale n. xxxx del xxxx della Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività produttive, è stata indetta una gara avente ad oggetto l'individuazione dei soggetti assegnatari delle concessioni per lo sfruttamento dei giacimenti delle acque minerali “Fonte del Monte”;
- l'Avviso, il Disciplinare, il Capitolato, lo schema di Convenzione e gli Allegati tecnici relativi alla Concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale “Fonte del Monte” sono stati pubblicati, tra l'altro, sul B.U.R.C. n. xxxxx del xxxxx ed è stata data agli atti indicati la pubblicità prevista dalla legge;
- con Decreto Dirigenziale n. xxxx del xxxx è stata nominata la Commissione di gara;
- espletata la gara, è risultata aggiudicataria xxxxxx;
- con Decreto Dirigenziale n. xxxxxx del xxxxxx della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive si è preso atto delle risultanze di gara e si è formulata l'aggiudicazione definitiva in favore di xxxxxx, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa.;

Tanto premesso tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e Allegati

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la documentazione ivi elencata e, in particolare, l'Avviso, il Disciplinare, l'Offerta Tecnica ed economica, la Planimetria, il piano di delimitazione dell'area di Concessione, documentazione tutta che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, viene sottoscritta e allegata al presente contratto, rispettivamente alle lettere "A" (Avviso), "B" (Disciplinare), "C" (Offerta tecnica ed economica), "D" (Planimetria), "E" (Piano di delimitazione dell'area).

Art. 2 - Oggetto della convenzione

L'Amministrazione rilascia alla Soc. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, con domicilio eletto nel Comune **XXXXXXX**, la Concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominato "Fonte del Monte", nei Comuni di Riardo (CE) e Rocchetta e Croce (CE), secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, così come individuata nell'allegata planimetria.

Art. 3 – Delimitazione area del giacimento e aree di salvaguardia

1. L'area del giacimento oggetto di concessione è individuata nel piano di delimitazione della concessione presentato dal richiedente, allegato alla presente Concessione (sub "E").
2. Le aree di salvaguardia, ai sensi dell'art. 4, comma 9 della L.R., sono distinte in zone di rispetto e zone di protezione ambientale (sub "F") e sono individuate nel piano di delimitazione allegato alla presente Concessione.
3. La relativa disciplina è contenuta nel decreto legislativo 152/2006, nel quale si stabilisce che le regioni individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché le zone di protezione, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, per conservare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano,
La **zona di tutela assoluta** è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e deve:

-avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione

-essere adeguatamente protetta

-essere adibita esclusivamente a opere di captazione e infrastrutture di servizio.

La **zona di rispetto** è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio per la risorsa.

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati:

- la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- le aree cimiteriali;
- l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- l'apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano;
- la gestione di rifiuti;
- lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- i pozzi perdenti;
- il pascolo e la stabulazione di bestiame.

Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento e, in ogni caso, deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Nelle zone di rispetto sono disciplinate queste strutture e attività:

- fognature;
- edilizia residenziale e opere di urbanizzazione;
- opere viarie, ferroviarie e infrastrutture di servizio;
- pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.

In caso d'inerzia da parte delle regioni circa l'individuazione della zona di rispetto, la medesima conserva un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Le **zone di protezione** devono essere delimitate dalle regioni e delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. Possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici territoriali.

Ai fini della protezione delle acque sotterranee, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le aree:

- di ricarica della falda;
- emergenze naturali e artificiali della falda;
- zone di riserva.

Art. 4 – Durata della concessione

1. La presente concessione ha la durata di 15 (quindici) anni, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e fino al **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** ed in conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 1 del Regolamento Regionale n. 10/2010.

2. La durata della concessione è ridotta, nel caso in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con DGRC n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse; in tal caso, nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario.

3. Alla scadenza, il rapporto concessorio non sarà automaticamente rinnovato in quanto, dovendosi rispettare i canoni di imparzialità, trasparenza e concorrenza, come dettati dall'ordinamento comunitario oltre che interno, si provvederà ad apposita procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della concessione. In ogni caso, rientra nell'esclusiva sfera di discrezionalità dell'Amministrazione regionale, in quanto titolare della risorsa, ogni decisione in merito all'*An*, al *quantum* e al *quomodo* del relativo sfruttamento successivo, nel rispetto, ovviamente, delle previsioni di legge, dei principi inderogabili di matrice comunitaria e delle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia della risorsa stessa.

Art. 5 – Trasferimento della concessione

1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione dell'Amministrazione, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima, ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 8/2008 e con le modalità indicate dall'art 17 del regolamento di attuazione n. 10/2010.

2. Il trasferimento per atto tra vivi dei diritti derivanti dalla concessione è subordinato alla disponibilità, da parte del subentrante, dei suoli e delle opere destinate all'esercizio della concessione ed all'autorizzazione regionale previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

3. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita al legatario o all'erede che ha presentato la relativa istanza entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione e che risulta in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per lo sfruttamento del giacimento secondo il programma dei lavori approvato.

4. Qualora succedano più eredi, la concessione può essere loro trasferita se i medesimi, entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione, abbiano nominato un rappresentante unico, salvo il possesso dei requisiti di cui al primo periodo.

5. Trascorso il termine di cui al periodo precedente senza che gli eredi abbiano provveduto, la concessione si intende decaduta.

6. Qualsiasi atto di trasferimento che non abbia riportato la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comporta la decadenza della concessione.

7. Qualora il concessionario proceda al trasferimento della concessione in assenza della prescritta autorizzazione dell'Amministrazione è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 50.000,00 ai sensi del comma 6 dell'art 37 della L.R.

Art. 6 – Cessazione della concessione

1. La Concessione giungerà a scadenza il XXXXXXXX.
2. La cessazione della concessione avviene, oltre che per scadenza del termine, nei seguenti casi:
 - a. rinuncia;
 - b. decadenza;
 - c. revoca
 - d. esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità;
 - e. nei casi previsti dall'art. 4, comma 2 (limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali);
 - f. per risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 e ss., ovvero dell'art.1456 c.c.
3. La Regione adotta il provvedimento di cessazione della concessione e dispone l'esecuzione contestuale delle opere necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia del giacimento e affida le pertinenze in custodia allo stesso concessionario o all'eventuale curatore fallimentare o al Sindaco del Comune territorialmente competente.
4. Il provvedimento di cessazione della concessione è affisso per 15 giorni all'Albo Pretorio di tutti i Comuni nei cui territori ricade l'area di concessione ed è pubblicato sul B.U.R.C..
5. Ad avvenuta pubblicazione sul B.U.R.C., con esclusione del caso di esaurimento o sopravvenuta incoltivabilità del giacimento e sua inutilizzabilità, la concessione cessata e divenuta disponibile può essere conferita a terzi.

Art. 7 –Revoca e decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi, ai sensi dell'art.18 della L.R., previa contestazione dei relativi motivi al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore ai trenta giorni per la trasmissione di controdeduzioni:
 - a) quando il concessionario non ha dato inizio ai lavori previsti dal programma approvato nel termine stabilito o, se il termine non è stabilito, entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione, salva la sussistenza di giustificati motivi;
 - b) quando il concessionario ha sospeso, per oltre sei mesi e senza autorizzazione, i lavori necessari per lo sfruttamento del giacimento previsti nel programma approvato, salvo il caso di forza maggiore;
 - c) quando il concessionario non ha versato gli importi dei diritti proporzionali e dei contributi di cui all'articolo 36, nonostante apposita diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni;
 - d) quando il concessionario contravviene alle prescrizioni contenute nel provvedimento regionale di rilascio della concessione nonostante diffida ad adempiere con termine non inferiore ai novanta giorni;
 - e) quando sopravviene la revoca del provvedimento di riconoscimento delle acque minerali naturali e termali o della autorizzazione sanitaria;
 - f) quando il concessionario è dichiarato fallito;
 - g) quando il concessionario ha violato le prescrizioni contenute nell'articolo 6, comma 1 (contratti di somministrazione) e nell'articolo 8, comma 1 della L.R. (trasferimento della concessione);
 - h) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione, riconducibile a negligenza del concessionario;
 - i) quando, nonostante diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore ai sessanta giorni, permangono le condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 37 della L.R.
2. Il concessionario dichiarato decaduto è tenuto alla restituzione del bene oggetto della concessione, unitamente alle pertinenze e non ha diritto a rimborsi, indennità o compensi per le opere ed i lavori eseguiti. La decadenza della concessione comporterà l'incameramento della cauzione prestata, salvo l'eventuale risarcimento del danno.
3. La revoca della concessione è disposta per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attività di coltivazione.
4. Il concessionario cui è revocata la concessione è obbligato alla restituzione del bene che ne costituisce oggetto, unitamente alle pertinenze.
5. Il provvedimento che dispone la revoca della concessione determina l'indennità dovuta al concessionario con i criteri individuati all'art. 22 del regolamento di attuazione.

Art. 8 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a:

- a) eseguire il Progetto generale di coltivazione del giacimento secondo l'offerta presentata in gara e risultata aggiudicataria, nei tempi e con le modalità riportate nel cronoprogramma alla stessa allegato;
- b) realizzare gli investimenti previsti nel piano economico-finanziario presentato in gara;
- c) esercitare direttamente e in modo continuativo l'attività per cui è rilasciata la concessione e attenersi a quanto previsto dalla presente Convenzione, dalla legge regionale n. 8/2008 e dal relativo regolamento di attuazione n. 10/2010;
- d) delimitare, ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 10/2010, l'area di concessione con riferimenti fissi e facilmente individuabili e individuare ogni pozzo e/o sorgente oggetto di concessione mediante apposizione di apposita etichetta inamovibile riportante, in modo indelebile, la sigla identificativa, la denominazione della concessione e gli estremi del relativo decreto dirigenziale;
- e) a indennizzare le occupazioni temporanee e gli espropri e ad eseguire i lavori necessari in tempi strettamente tecnici;
- f) esercitare l'attività con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento e installare adeguati strumenti di misurazione automatica dei volumi, della portata e della temperatura dell'acqua emunta, nonché per la misura della conducibilità elettrica, e, nell'ambito del perimetro della concessione, di pluviografi e termografi, ai sensi dell'art 34 della L.R. 8/2008 e dell'art 27 del regolamento n. 10/2010. Gli apparecchi di misura devono essere dotati di certificato di produzione con numero di serie e devono consentire la visualizzazione istantanea dei dati e la loro registrazione, su supporto informatico. Gli stessi devono essere installati con flangia o altri sistemi che consentano l'applicazione di sigilli di garanzia inamovibili o di altro dispositivo che garantisca l'inalterabilità dello strumento. I misuratori automatici dei volumi e della portata devono essere installati, oltre che sul pozzo o sorgente, anche sulle singole derivazioni, in caso di due o più condotte di alimentazione, fatto salvi i casi di documentata impossibilità di installazione. Il concessionario deve apporre i sigilli di garanzia alla presenza di un funzionario della Regione. Nel caso di interventi che comportino la rimozione dei sigilli, il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione i tempi e le modalità delle operazioni necessarie. Gli apparecchi di misura, se già installati, devono adeguarsi alle prescrizioni di cui sopra alla prima sostituzione. I dati devono essere registrati per giorno, mese, anno, quantità giornaliera e progressiva del totalizzatore;
- g) trasmettere al competente ufficio regionale, entro il 30 ottobre, ai sensi degli artt. 13 e 37 del regolamento n. 10/2010, il programma dei lavori previsti per l'anno successivo, tutti i dati rilevati dagli apparecchi di misura in dotazione, attraverso una semplice comunicazione delle letture di fine stagione estiva e a fornire tutte le informazioni e le notizie inerenti l'attività estrattiva oggetto di concessione richieste dal competente ufficio regionale ed a rendere disponibili gli atti necessari per l'acquisizione diretta dei dati stessi;
- h) trasmettere, al competente ufficio regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i dati statistici di fine anno, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la scheda riportata nell'Allegato P1 del regolamento regionale n. 10/2010. Sulla base dei predetti dati viene definito il contributo da versare al Comune dove sono ubicati i punti di eduazione di cui all'art. 36, commi 7 e 8, della Legge regionale n. 8/2008;
- i) effettuare, nelle modalità indicate dall'art 28 del regolamento n. 10/2010, la videoispezione dei pozzi, al fine di accertarne lo stato e programmarne la regolare manutenzione;
- j) corrispondere, ai sensi dell'art.36 della L.R. 8/2008, all'Amministrazione:
 - 1) diritti proporzionali annui anticipati e rapportati all'area di concessione che è pari ad **xxxxx**, nella misura di € **xxxxxxx**, così come aggiornati in funzione dell'indice Istat con decreto n. **xxx** del **xxxxx**;
 - 2) contributo annuo pari ad € **xxxx**.

Il concessionario dovrà inoltre corrispondere l'imposta sulle concessioni ex art. 7 e 8 della L.R. n. 1/1972 pari al 10% del canone di concessione e le ulteriori somme previste dal provvedimento di concessione, pari ad € **xxxxxx**.

I diritti dovuti dal concessionario saranno adeguati ogni anno con apposito provvedimento amministrativo in funzione dell'indice Istat per i prezzi al consumo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

I diritti proporzionali dovranno essere corrisposti all'amministrazione, la prima volta, all'atto del rilascio del provvedimento, in misura proporzionale ai mesi residui dell'anno e successivamente, in misura integrale, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento,

Il contributo annuo dovrà essere corrisposto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per una parte pari al 50 al comune di Riardo (CE), dove sono ubicati i punti di eduazione e per la restante parte alla regione Campania.

Il pagamento dei diritti proporzionali, dei contributi e dell'imposta summenzionati andrà eseguito mediante la piattaforma PagoPA MyPay, accessibile al link: **xxxxxxx**, utilizzando i seguenti codici tariffa:

- xxxx** per il contributo annuo;
- xxxx** per i diritti proporzionali;
- xxxx** per l'imposta sulla concessione.

Il mancato pagamento dei diritti e dei contributi dovuti all'Amministrazione regionale e comunale comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

- k) attenersi scrupolosamente nell'esercizio a quanto espressamente previsto dalla concessione rilasciata, nonché dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento di attuazione n. 10/2010 e più in generale al rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie inerenti alla materia;
- l) effettuare tutte le analisi per il monitoraggio periodico delle caratteristiche, chimiche, fisiche, isotopiche, batteriologiche della risorsa minerale sfruttata secondo le norme vigenti che disciplinano le acque minerali e termali;
- m) effettuare la manutenzione delle opere di captazione, adduzione e gestione delle acque minerali;
- n) trascrivere, a sua cura, la concessione nei registri immobiliari, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 della L.R. 8/2008;
- o) far pervenire alla Regione Campania, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione per il rilascio della Concessione - in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2643 del Codice Civile - copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della Concessione medesima presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Napoli.

Art. 9 – Cauzione

1. La Regione dà atto che il Concessionario ha prestato:

- a) cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto, mediante polizza fidejussoria del **xxxxx**. n. **xxxxx** stipulata con **xxxxxxx** di **xxxxx** per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del Piano economico presentato in gara e allegato al presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara. La cauzione definitiva prevede, ex art. 103 D.Lgs. 50/2006, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La Regione darà adesione allo svincolo soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra la Regione stessa e il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non risulteranno danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti oppure a terzi per cui il Concessionario debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza della Concessione.
- b) garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa n. **xxxxx** del **xxxx** dell'importo di **xxxxxxx**, ai sensi dell'art 4, comma 17 della L.R. 8/2008 e dell'art 31 del regolamento di attuazione e come previsto dal Disciplinare di gara, all'art 9, per un periodo pari alla durata della concessione e al tempo necessario per attuare il progetto di ripristino.

Art. 10 - Indennità (eventuale)

La Regione dà atto che il Concessionario ha corrisposto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 e 7 della legge regionale n. 8/2008, un'indennità a favore del ricercatore, avendo quest'ultimo titolo preferenziale al rilascio della concessione rispetto a terzi che ne facciano richiesta. L'indennità è rapportata all'importanza della scoperta e al valore delle opere utilizzabili ed è determinata in accordo tra le parti; in caso di disaccordo, l'indennità è determinata da una commissione regionale costituita dal dirigente regionale competente, o suo delegato, da un esperto in materia idrotermominerale nominato dalla associazione di categoria rappresentativa del settore idrotermominerale interessato e da un esperto in materie giuridiche nominato dall'assessore competente; avverso la determinazione della commissione è ammessa la tutela giurisdizionale nelle forme di legge.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

1. Il presente contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- a) **nell'ipotesi di mancato adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni previste dall'art. 8** e, in particolare, laddove il concessionario non esegua il Progetto generale di coltivazione in conformità all'offerta presentata in gara con riferimento a ciascuno degli aspetti valutati o non provveda al pagamento dei canoni e corrispettivi in conformità alle disposizioni dell'art.36 della legge regionale n.8/2008 e all'offerta economica presentata in gara;

b) nell'ipotesi di mancato adempimento degli obblighi assunti all' art.13 (divieto di cessione del contratto).

2. Il presente contratto sarà inoltre risolto di diritto al verificarsi dell'ipotesi:

a) in cui si verifichi una limitata sostenibilità qualitativa e quantitativa della risorsa, sulla base di quanto evidenziato dal piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, in corso di approvazione ai sensi di quanto disposto con DGRC n. 633 del 15.11.2016, e dai programmi di ricerca tecnico-scientifici finalizzati alla conoscenza e tutela delle risorse, di cui al comma 2 dell'art. 4;

b) di decadenza previsti dall'art. 7 del medesimo contratto.

3. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente contratto, la risoluzione trova disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile e della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8.

4. La risoluzione del contratto per le cause ascritte al presente articolo comporterà l'incameramento della cauzione prestata, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 12 – Responsabilità

Il Concessionario si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e da ogni eventuale pretesa fatta valere nei confronti della Regione da parte del personale impiegato dal Concessionario. Il Concessionario è tenuto, pertanto, a risarcire ogni danno derivante a terzi dall'esercizio dell'attività mineraria per tutta la durata della concessione.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento 10/2010 in materia di contratti di somministrazione - sub concessione - gestione unitaria, è fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, sotto pena dell'automatica risoluzione, ai sensi dell'art.1456 c.c., dell'incameramento della cauzione e del risarcimento del danno.

2. Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della compagine del Concessionario deve essere comunicata e documentata entro 30 giorni all'Amministrazione Regionale per la competente verifica in ordine alla persistenza dei requisiti per l'affidamento, a pena della risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..

Art. 14 – Obblighi di riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Art. 15 – Vigilanza e controllo

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento, anche attraverso ispezioni e controlli in loco ovvero attraverso la visura delle scritture contabili, il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario.

2. Il Concessionario si obbliga a porre a disposizione dell'Amministrazione ogni atto o documento richiesto, e a consentire visite e/o ispezioni sul sito oggetto di concessione.

Art. 16 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione nei registri immobiliari, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 della L.R. 8/2008. Tutte le spese relative alla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, faranno carico al Concessionario.

Art. 17 – Foro Competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli.

Art. 18 – Domicilio del Concessionario

A tutti gli effetti del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso XXXXXX.

Art. 19 – Obblighi nascenti dalla tracciabilità dei flussi finanziari e dal protocollo di legalità

1. Le parti si obbligano al rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, co. 8 della Legge n. 136 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Le parti si obbligano al rispetto delle previsioni di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, che, sottoscritto, viene allegato al presente contratto.

Art. 20– Disposizioni Generali e Finali

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si applicano le norme di legge vigenti in materia di concessioni minerarie per la coltivazione di acque termali, in particolare la L.R. n. 8/2008, il regolamento di attuazione n. 10/2010 e l'Avviso pubblico e il Disciplinare, completi dei relativi allegati, approvati con determina n. xxxx del xxxx.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Per L'Amministrazione Regionale della Campania

Il Concessionario

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli:

4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19.

Il Concessionario

.....